

GUIDA ALL'ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA

D.M. 37/2008

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.M. 37/2008 si applica ai seguenti impianti, purché collocati all'interno degli edifici e delle relative pertinenze indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Gli impianti di cui al comma 1 del citato DM sono classificati come segue:

- a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
- b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
- d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- g) Impianti di protezione antincendio.

DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI

Impianti di cui alla lettera A) dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

- 1. tutti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Sono inclusi negli impianti elettrici anche quelli posti all'esterno dell'edificio a condizione che siano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi.
- 2. gli impianti luminosi pubblicitari e le insegne luminose qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
- 3. gli impianti di "autoproduzione" di energia elettrica fino a 20 kw nominali; ossia l'installazione di moduli o pannelli fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica (sino a 20 kw nominali) per l'edificio nel quale sono collocati.
- 4. gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere automatiche; tale tipologia di impianti consiste nella predisposizione delle opere elettro-meccaniche necessarie al funzionamento degli automatismi nonché alla loro posa in opera.
- 5. gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
- 6. i sistemi di protezione contro le sovratensioni.
- 7. le componenti degli impianti di cui alla lettera B) se alimentate con tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.

L'installazione di impianti fotovoltaici è attività prevista dalla lettera A) limitatamente agli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.

Impianti di cui alla lettera B) dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

8. gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa, purché alimentate con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
9. gli impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa, purché alimentati con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
10. gli impianti di "domotica" domestica ad installazione fissa, come gli impianti di telesoccorso o di automazione di serrande, persiane, etc.
11. le connessioni fisiche (interne agli edifici) dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.

L'installazione di impianti elettrostatici per allontanamento volatili posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze è attività prevista dalla lettera B) limitatamente agli impianti elettronici.

Impianti di cui alla lettera C) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

In mancanza nel Decreto di una descrizione delle componenti facenti parte dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione, è necessario ricorrere alla definizione di "impianto termico" dettata dal D.Lgs. 192/2005.

Quindi per impianto di climatizzazione e/o riscaldamento deve intendersi *"l'impianto tecnologico destinato alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o destinato alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo"*.

Anche l'installazione dei pannelli solari termici rientra nell'ambito di applicazione del DM 37/08, con riferimento alla lettera C) limitata agli impianti di riscaldamento e alla lettera D) per il relativo impianto idraulico.

E sono attività previste dalla lettera C) anche:

- gli impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione)
- gli impianti di condizionamento mediante sistema "split"

La manutenzione ordinaria dell'impianto termico

L'art. 8 del DPR 412/93 (in tale parte ancora in vigore anche dopo la pubblicazione del D.Lgs. 192/05) prevede che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto possa affidare qualsiasi operazione di "manutenzione dell'impianto termico" a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Considerata l'abrogazione della L. 46/90 si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita solo da imprese abilitate ai sensi del nuovo DM 37/08.

Impianti di condizionamento

Anche in questo caso, ai sensi del D.Lgs. 192/05 è definibile impianto di condizionamento *"il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria"*.

Qualora l'installazione comporti una modifica dei circuiti di alimentazione elettrica necessaria alle componenti dell'impianti di condizionamento l'impresa deve essere abilitata anche per la lettera A) del DM 37/08.

Sono sottratti alla disciplina gli apparecchi mobili con motore interno, in quanto trattasi di "apparecchi utilizzatori" per i quali non è prevista, in senso tecnico, un'installazione.

Impianti di refrigerazione

Con il termine di "impianti di refrigerazione" si deve intendere l'impiantistica "del freddo" che attua un processo mediante il quale la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di quella "esterna" all'ambiente stesso (definizione espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 2/10/2008) come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro.

Impianti di cui alla lettera D) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all'interno dell'edificio. La norma include sia impianti idrici adibiti al consumo umano che di distribuzione nell'ambito di processi produttivi.

Gli impianti di depurazione o trattamento domestico dell'acqua rientrano nell'ambito di applicazione della norma se la loro installazione modifica l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile.

Rientrano nell'ambito degli impianti idrici anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi purché collegati con il punto di consegna posto a servizio dell'edificio.

Impianti di cui alla lettera E) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Tali impianti riguardano la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero o simili. Le componenti tecniche di tali impianti sono costituite dall'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi (ad esempio il generatore di calore-caldaia).

Manutenzione ordinaria serbatoi GPL

Ai sensi del D.Lgs. 32/98, articolo 10, la manutenzione ordinaria dei serbatoi GPL ("visite semestrali") può essere eseguita, oltre che dalle aziende distributrici, da uno dei "soggetti previsti dalla L. 46/90". Considerata l'abrogazione della L. 46/90 si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita anche da imprese abilitate ai sensi del nuovo D.M. 37/08.

Opere di evacuazione, ventilazione ed aerazione

Le opere, strettamente funzionali all'installazione di impianti di cui alle lettere C) ed E), riconducibili alle predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione nonché alle predisposizioni edili e meccaniche per l'evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, non rientrano nella normativa D.M. 37/2008. Rientra, invece, in tale ambito l'installazione di canne fumarie e di aspiratori.

Impianti di cui alla lettera F) dell'art. 2 del D.M. 37/2008.

L'installazione di nuovi ascensori e montacarichi è regolamentata anche dal DPR 162/99, che in relazione alle attività di manutenzione prevede un'abilitazione la cui certificazione è rilasciata dalla Prefettura.

Quindi, stante la formulazione dell'art. 1, comma 3 ("gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati per tali aspetti dalle disposizioni del presente decreto"), e l'art. 10, comma 3, del DM 37/08 la manutenzione dell'ascensore e del montacarichi è esclusa dall'ambito di applicazione del Decreto medesimo.

Impianti di cui alla lettera G) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Rientrano nell'ambito di cui alla lettera G) dell'art. 2 del DM 37/08:

1. gli impianti di alimentazione di idranti;
2. gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;
3. gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

ATTIVITÀ ESCLUSE

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 le seguenti attività:

1. Manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come "interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore". Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto termico e sui serbatoi GPL.
2. Attività di fumista e spazzacamino, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprensive interventi di modifica degli elementi dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e la manutenzione, anche ordinaria, dell'impianto termico.
3. L'installazione di impianti di produzione di energia superiore a 20 kw nominale e, comunque, l'installazione di celle fotovoltaiche connesse solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e laddove non esista alcun collegamento con l'impianto installato a valle (circ. Ministero dello Sviluppo Economico n. 7821 del 07/08/2007).
4. Impianti elettrici ed elettronici relativi a installazione mobili non collegati agli edifici, quali luminarie o impianti per l'illuminazione e il funzionamento di palchi o stands, impianti di pubblica illuminazione.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Le imprese che esercitano attività di impiantistica, di installazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, presentano, **alla Camera di Commercio della provincia presso la quale**

hanno sede legale, comunicazione di inizio dell'attività e dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. "responsabile tecnico".

N.B.: La data di inizio dell'attività deve coincidere con la data dell'invio telematico della pratica.

RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa.

Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve avere un "rapporto di immedesimazione con l'impresa".

Il termine "immedesimazione", come ha precisato a suo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè *"riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa"*.

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare/legale rappresentante
- il lavoratore dipendente (anche se socio accomandante)
- il socio prestatore d'opera (in caso di s.r.l. non artigiana, si richiede che la qualifica di socio d'opera sia prevista nell'atto costitutivo, oppure che il soggetto sia lavoratore dipendente) □
il familiare collaboratore
- il procuratore
- l'istituto Il comma 2 dell'art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (vedi "Incompatibilità del Responsabile tecnico").

Il rapporto tra il responsabile tecnico e l'impresa può essere anche part-time.

INCOMPATIBILITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. 37/2008 si desume che l'esercizio dell'attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società ovvero da un responsabile tecnico preposto con atto formale, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del citato Decreto.

La norma (art. 3 comma 2) dispone che **"il responsabile tecnico"** possa svolgere tale funzione **"per una sola impresa"** e che la **qualifica è "incompatibile"** con ogni altra attività continuativa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propri pareri, ha chiarito che l'incompatibilità riguarda l'esercizio di "qualsiasi" altra attività subordinata o autonoma (parere Ministero Sviluppo Economico

prot. n. 14963 del 05/08/08), inclusa l'attività lavorativa svolta quale "amministratore" o "liquidatore" di impresa societaria, anche se non impiantistica (parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 29404 dell'01/10/08), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il responsabile tecnico intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa.

L'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Genova si riserva di valutare caso per caso.

Il Ministero, con parere prot. n. 32694 del 10/10/08, ha poi distinto la figura del "responsabile tecnico", intesa come persona preposta alla gestione tecnica dell'impresa, da quella del legale rappresentante e del titolare che possiede i requisiti, affermando che *"il divieto di svolgere ogni altra attività continuativa è ristretto al solo responsabile tecnico e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore (titolare)"*.

Alla luce dei citati pareri, si può riassumere il seguente orientamento interpretativo della norma:

- che il "responsabile tecnico" è il soggetto, in possesso dei requisiti prescritti, preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell'impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione.
- che la qualifica di "responsabile tecnico", come sopra descritta, può essere svolta per una sola impresa.
- **che la qualifica di "responsabile tecnico" è incompatibile con l'esercizio di altra attività autonoma o subordinata, inclusa quella svolta per effetto dell'assunzione della carica di amministratore/legale rappresentante/liquidatore di altra impresa.**
- non costituisce motivo di incompatibilità con la funzione di "responsabile tecnico" l'assunzione in altre imprese della qualifica di socio senza poteri di amministrazione o rappresentanza.
- il regime di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività non comprende i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, utilizzano la propria *"qualificazione tecnico- professionale"* per abilitare più imprese delle quali sono titolari o legali rappresentanti.
- uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti, può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante senza incorrere nell'incompatibilità prevista, invece, per la figura del "responsabile tecnico"
- per legale rappresentante va inteso, esclusivamente, la persona dotata di "rappresentanza legale generale" e non anche gli amministratori privi di legale rappresentanza o i soggetti con procura parziale o limitata.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO

I requisiti professionali di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008 di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico sono i seguenti:

1. Titolo di studio

Laurea, diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, diploma di tecnico Superiore utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Allegare:

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico
- **a titolo di cortese collaborazione:** copia della laurea o certificato rilasciato dall'Università.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, a titolo di cortese collaborazione, copia della denuncia UNILAV.

2. Titolo di studio + esperienza professionale

Diploma o attestato di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di un anno

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, in qualità di lavoratore iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (sono escluse le attività amministrativo/contabili) in qualità di:

- titolare, socio lavoratore
- collaboratore familiare
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; ed altresì, l'apprendistato).

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese/enti che non svolgano attività di impiantistica ma che, all'interno della stessa, svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti, a condizione che l'impresa abbia comunicato al Registro delle Imprese, l'esistenza dell'Ufficio Tecnico.

In caso di esperienza professionale part-time, il periodo di inserimento deve essere proporzionalmente maggiore.

Allegare:

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico
- **se disponibile a titolo di cortese collaborazione:** copia del titolo di studio o certificato rilasciato dall'Istituto

inoltre, se è stato titolare o socio lavoratore o collaboratore familiare, relativamente al periodo dichiarato:

- iscrizione INAIL
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte del titolare relativa al periodo di lavoro svolto nel settore impiantistico in collaborazione col proprio responsabile tecnico • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte del responsabile tecnico relativa al periodo di lavoro svolto nel settore impiantistico in collaborazione col proprio titolare o socio lavoratore o collaboratore familiare

oppure, se è stato dipendente:

- se disponibile a titolo di cortese collaborazione: UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego (relativamente al periodo dichiarato) e copia denuncia UNILAV se l'attuale rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente.

3. Titolo o attestato di formazione + esperienza professionale

Titolo o attestato di formazione conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" lett. D) è di due anni consecutivi.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, in qualità di lavoratore iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (sono escluse le attività amministrativo/contabili) in qualità di:

- titolare, socio lavoratore
- collaboratore familiare
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; ed altresì, l'apprendistato).

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese/enti che non svolgano attività di impiantistica ma che all'interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti, a condizione che l'impresa abbia comunicato al Registro delle Imprese, l'esistenza dell'Ufficio Tecnico.

In caso di esperienza professionale part-time, il periodo di inserimento deve essere proporzionalmente maggiore.

Allegare:

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico
- se disponibile a titolo di cortese collaborazione: copia del titolo o attestato conseguito inoltre, se è stato titolare o socio lavoratore o collaboratore familiare relativamente al periodo dichiarato:
- iscrizione INAIL
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte del titolare relativa al periodo di lavoro svolto nel settore impiantistico in collaborazione col proprio responsabile tecnico • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte del responsabile tecnico relativa al periodo di lavoro svolto nel settore impiantistico in collaborazione col proprio titolare o socio lavoratore o collaboratore familiare

oppure, se è stato dipendente:

- se disponibile a titolo di cortese collaborazione: copia UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego UNILAV (relativamente al periodo dichiarato) e copia denuncia UNILAV e INAIL se l'attuale rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente.

4. Esperienza professionale specializzata in qualità di dipendente

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività **per almeno tre anni alle dirette dipendenze di una impresa del settore, in qualità di operaio installatore con la qualifica di specializzato**.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese/enti che non svolgano attività di impiantistica ma che all'interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti, a condizione che l'impresa abbia comunicato al Registro delle Imprese, l'esistenza dell'Ufficio Tecnico.

In caso di esperienza professionale part-time, il periodo di lavoro deve essere proporzionalmente maggiore.

Sono presi in considerazione **esclusivamente** i seguenti livelli contrattuali, e le qualifiche:

- contratto metalmeccanici-industria: livello V – VI
- contratto metalmeccanico-artigiano: livello IV - III - II/bis
- contratto edilizia-piccola industria: livello III – IV

Relativamente al periodo dichiarato, allegare la seguente documentazione

- se disponibile a titolo di cortese collaborazione copia UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego UNILAV (relativamente al periodo dichiarato) e copia denuncia UNILAV e INAIL se l'attuale rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente.

5. Esperienza professionale NON specializzata

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività **per almeno sei anni continuativi**, per la lettera D) il periodo è di almeno quattro anni continuativi, in qualità di lavoratore, già iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale:

- titolare, socio lavoratore
- collaboratore familiare

Parere a Camera di Commercio di Perugia del 29-4-2009 e a Camera di Commercio di Savona del 29-10-2009 esperienza professionale maturata in qualità di amministratori o soci/amministratori di società.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato che l'art.4, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti professionali attraverso lo svolgimento dell'attività di "collaborazione tecnica continuativa", le sole figure di *"titolare, soci e collaboratori familiari"* escludendo, pertanto, quella di amministratori di società (come l'amministratore unico/delegato o il componente il consiglio di amministrazione), salvo che gli stessi non siano, al contempo, anche soci.

Allegare la seguente documentazione:

- a titolo di cortese collaborazione iscrizione INAIL
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte del titolare relativa al periodo di lavoro svolto nel settore impiantistico in collaborazione col proprio responsabile tecnico □ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte del responsabile tecnico relativa al periodo di lavoro svolto nel settore impiantistico in collaborazione col proprio titolare o socio lavoratore o collaboratore familiare

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di **tipo dipendente**, a titolo di cortese collaborazione, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

6. Casi particolari

Il requisito tecnico-professionale è riconosciuto al:

- Soggetto i cui requisiti tecnico-professionali siano già stati riconosciuti da altra Camera di commercio
- Soggetto titolare o amministratore/socio lavoratore di società di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte per attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 che dimostra di avere svolto l'attività per almeno un anno precedente l'entrata in vigore della legge 46/90 - (art. 6 Legge n. 25/96, circolare 3562/C del 7 luglio 2003 e parere dell'08/07/2009)
- Soggetto già nominato Responsabile tecnico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE

Si fa riferimento alla modulistica presente sul sito camerale e alla tabella dei diritti di segreteria, ricordando che i diritti per le imprese di cui al D.M. 37/2008 – imprese di installazione impianti, sono maggiorati.

Nomina (o aggiunta) / Sostituzione (cessazione e/o contestuale nomina) del responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un nuovo responsabile tecnico, o la cessazione con/senza contestuale sostituzione di responsabile tecnico, utilizzando il "Modello denuncia di revoca/nomina responsabile tecnico", presente sul sito camerale, allegato ai modelli del Registro delle imprese/Albo imprese artigiane (L'impresa dovrà compilare anche l'intercalare "P" di modifica/cessazione del responsabile tecnico per cui comunica la nomina od il cessato rapporto).

Se **cessa l'unico responsabile tecnico dell'impresa**, la stessa dovrà **presentare denuncia di cessazione dell'attività o sospensione dell'attività** (parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 184831 del 21.10.2014) a esso collegata.

Le sospensioni di attività soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalità. Sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per più di 30 giorni.

La denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente documentata.

Ufficio Tecnico interno di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel R.E.A. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Dovrà, comunque, essere compilato il modello S.C.I.A. presente sul sito camerale.

N.B.: Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna rilascia le dichiarazioni di conformità **esclusivamente relative** agli interventi effettuati all'interno della struttura dell'impresa.

Trasferimento dell'azienda da altra provincia

Poiché le abilitazioni per la realizzazione degli impianti di cui al D.M. 37/2008 sono valide su tutto il territorio nazionale, in caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, se l'attività resta invariata, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ma solo i modelli del Registro delle imprese/Albo imprese artigiane.

Apertura di Unità locale

L'impresa già attiva nel settore dell'impiantistica che apra una unità locale per la medesima attività, non deve presentare alcuna S.C.I.A., ma solo il modello UL per il Registro delle imprese/Albo imprese artigiane.

CASI PARTICOLARI

Parere a Camera di Commercio di Savona del 29-10-2009

Cumulo esperienze lavorative non consecutive/continuative (anche in forma combinata tra loro)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m.37/2008, possa essere consentito il cumulo dei periodi della medesima esperienza professionale maturati da un soggetto *“non consecutivamente”* presso imprese abilitate, facendo un'eccezione al principio di consecutività, tenuto conto della mutata realtà della situazione socio-economica italiana ed, in particolare, della costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale. Infatti, tale dinamica contrattuale comporta evidenti conseguenze in termini di forte limitazione all'acquisizione dei requisiti professionali da parte di eventuali nuovi soggetti interessati, tenuto conto che ogni interruzione del rapporto interromperebbe, di fatto, anche il periodo di maturazione dei requisiti suddetti, facendo tornare indietro la lancetta del tempo.

Pertanto, per motivi di equità sostanziale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di dover ribadire che possano prendersi in considerazione tutti i periodi lavorativi utili ai fini della maturazione dei requisiti in esame, onde evitare di penalizzare i soggetti che non avessero, per vari motivi, potuto lavorare consecutivamente.

Al contrario il Ministero dello Sviluppo Economico non ritiene che possano essere presi favorevolmente in considerazione - in forma combinata tra loro (cumulo) - forme diverse di esperienza professionale maturata (ad esempio il periodo di esperienza professionale maturata in qualità di collaboratore familiare con quella maturata come operaio installatore con qualifica di specializzato), tenuto conto della mancanza di una apposita previsione normativa che possa giustificare una valutazione positiva. Infatti, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, il d.m. 37/2008 non consente di poter cumulare i periodi di esperienza professionale maturati *“alle dirette dipendenze di un'impresa impiantistica”* (previsti dalle lettere b-c-d, comma 1 dell'art.4) con quelli maturati in forma di *“collaborazione tecnica continuativa”* svolta in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare di imprese abilitate del settore.

Parere a privato del 20-7-2012*Impiegato tecnico*

È stata rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico che l'orientamento assunto da talune Camere di commercio è che un soggetto possa acquisire i requisiti tecnico- professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) solo avendo un'esperienza professionale acquisita in qualità di *operaio installatore con qualifica di specializzato* (oltre che, naturalmente, un idoneo/a diploma/qualifica). Circa la validità dell'eventuale esperienza acquisita presso imprese abilitate nel settore impiantistico - in qualità di "*impiegato*" – ha ritenuto opportuno ribadire che quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b) deve essere attentamente valutato nel senso che le mansioni assunte devono avvalorare la tesi che il soggetto possa aver acquisito "*sul campo*" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto del quesito. Ne consegue che solo dalla declaratoria delle mansioni, eventualmente anche sostenuta da indicazioni ex art. 47 del DPR 445/00 dei datori di lavoro (*pro tempore*), la Camera di commercio competente potrà verificare se risulti rispettato il paradigma dell'articolo 4, comma 1, lett. b) consistente nel titolo di studio "*seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore*".

Ovviamente, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, qualora la Camera di commercio rilevi una discrasia tra la mansione e l'inquadramento, sarà tenuta ad informarne l'INAIL, la DPL e l'INPS, per gli eventuali accertamenti che quegli Enti intendessero svolgere al riguardo.

Pareri a privato del 26-6-2009, a privato (e p.c. a Camera di Commercio di Napoli) del 10-9-2009 e a Camera di Commerci di Lecce del 2-7-2012

Impresa/e inattiva/e

È stato rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico che non si possa configurare "astrattamente" un'ipotesi di incompatibilità tra la carica o cariche posseduta/e di amministratore di impresa/e inattiva/e con quella di responsabile tecnico di un'impresa impiantistica, tenuto conto, per l'appunto, dell'inoperatività della/e impresa/e inattiva/e (è stato tuttavia chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico che se anche una sola impresa dovesse riprendere l'attività, si manifesterebbe l'incompatibilità prevista dalla normativa in esame, con l'insorgenza dell'impedimento normativo previsto dall'art.3, comma 2).

SANZIONI

Com'è noto, la violazione degli obblighi previsti dal D.M. 37/2008 espone il trasgressore a specifiche sanzioni.

Secondo quanto espressamente indicato nel Parere del Consiglio di Stato n. 04558/11 del 23/11/2011, la procedura per l'irrogazione delle suddette sanzioni è la seguente. I soggetti deputati ad effettuare le verifiche relative all'applicazione del D.M. 37/2008 sono i Comuni, le ASL, i VVFF e l'INAIL, art. 14 8, legge 46/90 e art. 4 del D.P.R. 392/94.

Tali soggetti, una volta accertata la violazione, predispongono il verbale di accertamento, nel quale indicano la sanzione applicata, ammettendo il trasgressore a pagare tale sanzione in misura ridotta, artt. 14 e 16 9, legge 689/91.

Se il trasgressore paga la sanzione in misura ridotta, l'ente accertatore comunica la violazione accertata alla Camera di Commercio affinché provveda all'annotazione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale, c. 3, art. 15, del D.M. 37/2008.

Se invece il trasgressore non provvede a pagare, entro i termini, la sanzione in misura ridotta, l'ente accertatore comunica la violazione accertata alla Camera di Commercio affinché eroghi la sanzione completa e provveda all'annotazione indicata, co. 3 e 6, art. 15, D.M. 37/2008.

Si sottolinea che il Consiglio di Stato, nel parere n. 04558/11, si è espresso in maniera esplicita sull'apparente contrasto tra il D.M. 37/2008, art. 15, comma 6, secondo cui le sanzioni (per le violazioni al D.M. 37/08) sono irrogate dalle Camere di Commercio, e la legge 689/91, in base alla quale la sanzione deve essere contestata dall'ente accertatore, il quale deve ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta, affermando che quest'ultima previsione non viola la competenza esclusiva delle Camere di Commercio all'irrogazione delle sanzioni, atteso che tale competenza non è pregiudicata dal meccanismo di pagamento in forma ridotta previsto dalla legge 689/91, posto che tale procedura dà vita a un concordato sulla sanzione, che altera lo schema tipico del potere sanzionatorio.

Pertanto attribuire detta fase alle Camere di Commercio è incompatibile con il modello delineato dalla legge 689/91, posto che il pagamento in misura ridotta è necessariamente connesso alla contestazione della violazione, che non può che essere effettuata dall'organo accertatore (l'art. 15

comma 6 del D.M. 37/2008 **si applica**, quindi, **solo se il trasgressore non provvede al pagamento** in forma ridotta della sanzione comminatagli dall'ente accertatore).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Una copia della dichiarazione di conformità deve essere depositata, a cura dell'impresa installatrice, presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto.

Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità.

Successivamente, lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di Commercio ove ha sede l'impresa installatrice, di copia della dichiarazione di conformità.

L'accertamento da parte della Camera di Commercio è finalizzato alla verifica dei requisiti di legge posseduti dall'impresa, per non incorrere all'erogazione della prevista sanzione disposta, per competenza, dai Comuni.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Le norme non prevedono che l'archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico.

I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/90.

Le Camere di Commercio effettuano periodicamente lo scarto degli atti d'archivio secondo quanto previsto dal "Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio".

In particolare, la Cat. 22 Classe 5.3 prevede che le dichiarazioni di conformità debbano essere conservate per un anno.

Per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, qualora la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

D.M. 37/2008

Elenco indicativo e non esaustivo dei titoli di studio validi ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Laurea quinquennale

elenco indicativo e non esaustivo

Le lauree in Ingegneria, Architettura e Fisica conseguite con il vecchio ordinamento, abilitano a tutte le lettere di cui al D.M. 37/2008. Anche le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite, cioè, con il vecchio ordinamento.

Lauree quinquennali "vecchio ordinamento"	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
Ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
Architettura	X	X	X	X	X	X	X
Fisica	X	X	X	X	X	X	X
Scienze nautiche	X	X	X	X	X	X	X

Lauree specialistiche quinquennali ex DM n. 509/99	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
3/s architettura del paesaggio	X	X	X	X	X	X	X
4/s architettura ed ingegneria edile	X	X	X	X	X	X	X
20/s fisica	X	X	X	X	X	X	X
25/s ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X	X	X	X	X
26/s ingegneria biomedica	X	X	X	X	X	X	X
27/s ingegneria chimica	X	X	X	X	X	X	X
28/s ingegneria civile	X	X	X	X	X	X	X
29/s ingegneria dell'automazione	X	X	X	X	X	X	X
30/s ingegneria delle telecomunicazioni	X	X	X	X	X	X	X
31/s ingegneria elettrica	X	X	X	X	X	X	X
32/s ingegneria elettronica	X	X	X	X	X	X	X
33/s ingegneria energetica e nucleare	X	X	X	X	X	X	X
34/s ingegneria gestionale	X	X	X	X	X	X	X
35/s ingegneria informatica	X	X	X	X	X	X	X
36/s ingegneria meccanica	X	X	X	X	X	X	X
37/s ingegneria navale	X	X	X	X	X	X	X
38/s ingegneria per l'ambiente e il territorio	X	X	X	X	X	X	X
50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
61/s scienza e ingegneria dei materiali	X	X	X	X	X	X	X
66/s scienza dell'universo	X	X	X	X	X	X	X

Lauree magistrali quinquennali ex DM n. 270/04	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
LM-3 architettura del paesaggio	X	X	X	X	X	X	X
LM-4 architettura ed ingegneria edile	X	X	X	X	X	X	X
LM-17 fisica	X	X	X	X	X	X	X
LM-20 ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X	X	X	X	X
LM-21 ingegneria biomedica	X	X	X	X	X	X	X
LM-22 ingegneria chimica	X	X	X	X	X	X	X
LM-23 ingegneria civile	X	X	X	X	X	X	X
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi	X	X	X	X	X	X	X

LM-25 ingegneria dell'automazione	x	x	x	x	x	x	x
LM-26 ingegneria della sicurezza	x	x	x	x	x	x	x
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni	x	x	x	x	x	x	x
LM-28 ingegneria elettrica	x	x	x	x	x	x	x
LM-29 ingegneria elettronica	x	x	x	x	x	x	x
LM-30 ingegneria energetica e nucleare	x	x	x	x	x	x	x
LM-31 ingegneria gestionale	x	x	x	x	x	x	x
LM-32 ingegneria informatica	x	x	x	x	x	x	x
LM-33 ingegneria meccanica	x	x	x	x	x	x	x
LM-34 ingegneria navale	x	x	x	x	x	x	x
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio	x	x	x	x	x	x	x
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	x	x	x	x	x	x	x
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali	x	x	x	x	x	x	x
LM-58 scienza dell'universo	x	x	x	x	x	x	x

Diplomi Universitari (DU)

elenco indicativo e non esaustivo

Conseguiti con il vecchio ordinamento, di durata non superiore a tre anni, hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti una preparazione più pratica, volta ad un più facile inserimento nel mondo del lavoro, con adeguate conoscenze tecniche, operative e metodologiche, orientate al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali, nonché un adeguamento al sistema scolastico europeo.

Diplomi universitari triennali "vecchio ordinamento"	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
Ingegneria elettrica	x	x					
Ingegneria delle telecomunicazioni	x	x				x	
Ingegneria e logistica della produzione	x						
Ingegneria meccanica	x		x	x	x	x	x

Laurea Triennale

elenco indicativo e non esaustivo

Ai sensi del D.M. 509/1999, il titolo di diploma universitario è divenuto equipollente all'attuale laurea purché sia di durata triennale (e non biennale), come stabilito anche dalla legge n. 240 del 2010.

Lauree triennali conseguite in base ai nuovi ordinamenti	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
Ingegneria informatica/dell'informazione (cl. 09 dm 509/99-L8 dm 270/04)	x	x					

Ingegneria logistica e della produzione (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	x						
Ingegneria delle telecomunicazioni (cl. 09 dm 509/99, L8 dm 270/04)	x	x				x	
Ingegneria civile e ambientale (cl. 08 ex dm 509/99, L7 ex dm 270/04)			x	x		x	x
Ingegneria industriale (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	x		x	x	x	x	x
Ingegneria meccanica (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	x		x	x	x	x	x
Scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile (cl. 04 ex dm 509/99, -L17 o L23 ex dm 270/04)			x	x		x	
Scienze e tecnologie fisiche (cl. 25 ex dm 509/99, L30 ex dm 270/04)	x	x	x	x	x	x	x
Scienze e tecnologie chimiche/chimica industriale (cl. 21 ex dm 509/99, L27 ex dm 270/04)	x	x	x	x	x	x	x

Diplomi di istruzione tecnica + 2 anni

elenco indicativo e non esaustivo

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi tecnici industriali (Periti industriali)	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
Elettronica industriale	x	x				x	x
Elettrotecnica ed automazione	x	x				x	x
Energia nucleare	x	x				x	x
Fisica industriale	x	x	x	x	x	x	x
Informatica	x	x					
Elettronica e telecomunicazioni	x	x					
Costruzioni aeronautiche			x	x	x		x
Edilizia			x	x	x		x
Industria metalmeccanica			x		x		x
Industria mineraria			x		x		x
Industria navalmeccanica			x		x		x
Meccanica			x		x		x
Meccanica di precisione			x		x		x
Termotecnica			x	x	x		x
Chimica industriale					x		x
Industria tintoria					x		x
Materie plastiche					x		x

Metallurgia					x		x
Diplomi tecnici industriali Nautici							
☐ Capitani							x
☐ Macchinisti			x	x			x
☐ Costruttori navali							x
☐ Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			x	x	x		

Diplomi di maturità professionale + 2 anni

elenco indicativo e non esaustivo

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi di maturità professionale	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	x	x				x	x
Tecnico delle industrie meccaniche			x	x	x		x
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			x	x	x		x
Tecnico dei sistemi energetici	x	x	x	x	x		x

Diplomi di qualifica + 2 anni elenco

indicativo e non esaustivo

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
Addetto manutenzione elaboratori elettronici	x	x				x	x
Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	x	x				x	x
Operatore alle macchine utensili			x	x	x		x
Installatore di impianti idro-termo-sanitari			x	x	x		x
Installatore di impianti idraulici e termici			x	x	x		x
Montatore e riparatore di apparecchi radiotelevisivi	x	x				x	x
Installatore di impianti telefonici	x	x					
Apparecchiatore elettronico	x	x				x	x
Elettricista installatore elettromeccanico	x	x				x	x
Operatore elettrico	x	x				x	x

Operatore elettronico industriale	x	x				x	x
Operatore per telecomunicazioni	x	x					
Operatore meccanico			x		x		x
Operatore termico			x	x	x		x
Frigorista			x	x	x		x

Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale - legge 21 dicembre 1978 n. 845 + 4 anni elenco indicativo e non esaustivo

Per le attività attinenti gli attestati di qualificazione professionale sono necessari 4 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a due anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Attestati di qualificazione professionale	Lett. A	Lett. B	Lett. C	Lett. D	Lett. E	Lett. F	Lett. G
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettromeccanico	x	x					x
Attestato di qualifica professionale di tecnico impiantista idro-termo-sanitario			x	x	x		x
Attestato di qualifica professionale di bruciatorista (26/10/2005)			x				
Attestato di qualifica professionale di impiantista di cantiere; meccanico elettricista	x						x
Attestato di qualifica professionale di ascensorista manutentore						x	
Attestato di qualifica professionale di elettricista impiantista di bassa tensione	x						
Attestato di qualifica professionale di impiantista idro-termo-elettrico	x		x	x	x		x
Attestato di qualifica professionale di idraulico			x	x	x		x
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettronico		x					
Attestato di qualifica professionale di montatore - manutentore						x	
Installatore/manutentore di sistemi elettromeccanici (21/05/03)	x	x					x